

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 24

a iniziativa del Consigliere Santarelli

*presentata in data 25 febbraio 2021*

-----

NORME PER L'UTILIZZO DEI FARMACI  
NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE

-----

**Art. 1**

*(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)*

1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), negli hospice, nelle Residenze socio sanitarie assistenziali (RSSA), presso i Servizi per le tossicodipendenze (SERT), nelle case di riposo, nelle case protette, nelle comunità terapeutiche, nelle case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private convenzionate, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma della struttura.

2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, abbiano conseguito la specializzazione in farmacia ospedaliera o equipollente nel rispetto delle normative vigenti in materia.

**Art. 2**

*(Dispensazione e fornitura farmaci)*

1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale è prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.

2. Il farmacista, come unico esperto del farmaco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze definite dalla legge e dal contratto.

**Art. 3**

*(Compiti del farmacista)*

1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.

2. A tal fine, il farmacista si occupa di:

- a) gestire i farmaci nella struttura;
- b) ordinare i medicinali, i dispositivi medici, tutto il materiale sanitario, ed i dispositivi nutrizionali;
- c) coordinare i rapporti con i fornitori;
- d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente;

- e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica;
- f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali;
- g) dispensare terapia farmacologica prescritta dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione.

#### **Art. 4**

*(Criteri di assunzione presso le strutture)*

1. Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbligatorio garantire la presenza del farmacista nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) un farmacista ogni 60 posti letto;
- b) nelle strutture con ricezione inferiore a 60 posti letto deve comunque essere garantita la figura di un farmacista. In questo caso, le strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri istituti, ricorrendo alla tipologia contrattuale part-time o altre previste dalla vigente normativa in materia di lavoro.

#### **Art. 5**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) e il relativo regolamento di attuazione sono modificati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ottemperanza a questa legge viene riconosciuta quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

3. Le strutture di cui all'articolo 1 devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge.

#### **Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.